Rep. n .320 Prot. n.9777

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto del mese di settembre dell'anno duemilasedici, in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott. Mauro Vestri, Ufficiale Rogante dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15;

- Dott. Mirko Livio Da Re , nato a Milano (MI), il giorno 19 del mese di Giugno dell'anno 1975 domiciliato ai fini del presente atto in Milano (MI), in Via Zante, numero civico 14, (codice fiscale DRAMKL75H19F205E) che interviene quale Procuratore Speciale giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/04/2016 della società Eppendorf s.r.l., con sede legale in Via Zante n. 14, Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA n. 1403790 tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, P.IVA e codice fiscale e iscrizione al C.C.I.A.A. n. 10767630154, aggiudicataria del Lotto 2 (Image Analyzer) della gara d'appalto per la fornitura ed installazione di Strumentazione Scientifica tramite l'utilizzo di finanziamenti per progetti in conto capitale 2012 di cui alla DGR n. 1639 del 22.12.2014 ed alla Convenzione Gaslini/Ministero della Salute stipulata in data 11 luglio 2013 ed occorrente all'IRCCS Gaslini nell'ambito del progetto "*Sistema integrato di analisi di immagini biologiche*" –

LOTTI 2 –CUP G58C12000110001– CIG 6593436383 - giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto dell'ARS n. 192 del 14/07/2016.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

**PREMESSO**

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nei capitolati tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 17/02/2016;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del Lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire ed installare l'apparecchiatura oggetto della presente convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della forniture e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato - ed è agli atti della Centrale - la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente convenzion, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'Amministrazione Contraente con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per la stessa fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex art. 90-95 D. Lgs. n. 159/2011;

j) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'IRCCS San Martino - IST, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive gli Ordinativi di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Fornitore*: l'R.T.I. risultata aggiudicataria che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale l'Amministrazione Contraentecomunica la quantità di beni/servizi da acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

**Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

**Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi".

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare tutti i servizi di cui agli atti di gara, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraentec on gli Ordinativi di Fornitura.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura ed installazione di un sistema integrato di High Content Imaging Confocale presso il Laboratorio di Genetica Medica dell'IRCCS Giannina Gaslini. Pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione contraente avrà la stessa scadenza. Il quantitativo indicato negli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Sezione A del Disciplinare di gara e relativi allegati).

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di fornitura/servizi concluso dall'Amministrazione Contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

**Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente l'IRCCS Giannina Gaslini.

2. L'Amministrazione utilizza la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura, successivamente inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione.

**Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Amministrazione Contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall'Amministrazione Contraente presso i seguenti recapiti del Fornitore: Eppendorf s.r.l. – Via Zante n. 14 – Milano – CAP 20138 - telefono n. 02/554041 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/58013438 - casella di posta elettronica: com@eppendorf.it; (PEC) eppendorf@pec-mail.it.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. La consegna e l'installazione dell'apparecchiautra oggetto della fornitura dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data della trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'IRCCS Gaslini.

**Articolo 7 – Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

**Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione Contraente

devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività di quest'ultima: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente. Inoltre, l'Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima.

**Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a. fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli atti di gara;

b. manlevare e tenere indenne la Centrale nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da tutte le attività oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e. consegnare, a fornitura eseguita, all'Amministrazione una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi offerti in sede di gara, oltre alle relative schede di sicurezza di tutti i componenti, così come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione presso le aree di intervento indicate dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione, fermo restando che forniture e servizi correlati dovranno essere eseguiti con continuità.

**Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., è responsabile, in rapporto alla Centrale ed all'Amministrazione contraente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime il Fornitore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione Contraente.

**Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura ed all'esecuzione delle attività manutentive oggetto dell'appalto, introdotti nel ciclo lavorativo dell'Amministrazione contraente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Amministrazione Contraente ha definito e definirà in materia;

c) disporre che i propri dipendenti siano dotati dei dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare e vigilare ai fini dell'utilizzo di tali dispositivi da parte dei medesimi;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente l'Amministrazione Contraente in caso di infortunio/incidente ed ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

**Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi**

1. Per l'esecuzione della fornitura di cui alla presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità stabilite dalla documentazione di gara ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna dei beni si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Amministrazione Contraente.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione della richiesta di consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo tra le parti.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura, numero di riferimento della richiesta di consegna, data, luogo di consegna, elelnco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, e l'installazione dei beni oggetto del contratto entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna;.

6. Il personale dell'Amministrazione, all'atto della consegna, può verificare la conformità dei beni consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. In ogni caso la verifica risolutiva circa la rispondenza dei beni consegnati a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara, verrà certificata in sede di collaudo.

7. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in sede di collaudo e/o a seguito dell'utilizzo dei

beni consegnati.

8. In caso di mancata rispondenza dei beni forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, gli stessi vengono restituiti al Fornitore che è tenuto a ritirarli a sue spese e a sostituirli entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

9. I beni non accettati restano a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarli a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento dei beni non ritirati. I beni non ritirati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione potranno essere inviati al Fornitore addebitando allo stesso ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione dei beni sarà considerata mancata consegna.

10. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei beni contestati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti e, nello specifico, di applicare le disposizioni di cui all'art. 21 – paragrafo 2 – della Convenzione di Fornitura, fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

**Articolo 13 - Servizi accessori**

*Contatti del Fornitore.*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione informazioni relative:

- alle forniture ed ai servizi comprese/i nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

**Articolo 14 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente sono quelli risultanti dal prezzo di aggiudicazione di cui all'offerta economica n. UGC/EC del 05/04/2016– e, pertanto:

| Prodotto | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Quantità |
|---|---|---|
| ALLIANCE MINI HD9 WL TOUCH | 25.372,14 | 1 |

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei beni e dell'effettuazione di tutti i servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo - ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori - non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 - Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 , art. 1 comma 5 lett. b), e s.m.i..

I suddetti termini di pagamento si applicano nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Amministrazione che dispone i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti della Centrale con prot. n. 9445 del 26/08/2016.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli

Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Amministrazione Contraente dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della Legge n. 136/2010.

**Articolo 16 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 17 - Penali**

1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare penali, a seguito di debita motivazione, per gli importi e con le modalità di seguito specificate:

a) in caso di ritardo nella consegna/installazione dell'apparecchiatura oggetto della fornitura rispetto al termine indicato al precedente articolo 12 non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'IVA. In caso di ripetuti ritardi l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratt, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore ecceda l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione Contraente potrà restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine della comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi l'Amministrazione contraente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura viene eseguita in modo effettivamente conforme alle disposiziono contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui commi precedenti, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte dell'Amministrazione Contraente (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

7. La Centrale, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dall'Amministrazione contraente, salvo il diritto all risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi

8. La Centrale, per quanto di sua competenza, può aplicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dicei per cento) dell'importo massimo

complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Amministrazione Contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**Articolo 18 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale determinata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 in relazione al valore complessivo della fornitura e ridotta del 50% in virtù del sistema di qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 quantificata quindi in €. 5.946,23= (cinquemilanovecentoquarantasei/63=), rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria n. 07324/8200/664076 da Intesa Sanpaolo spa – filiale di Milano Porta Vittoria.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e, quindi, fino al termine della garanzia post-vendita (12 mesi).

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**Articolo 19 - Proprietà dei beni forniti**

1. l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti,

durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

**Articolo 20 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza - ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché l'Amministrazione Contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

**Articolo 21 – Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale - per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento - le medesime Amministrazione Contraente e/o Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso l'Amministrazione può risolvere di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura - ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r - nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei beni, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i beni forniti, i servizi prestati e quanto dichiarato in sede di gara;

h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La Centrale può risolvere di diritto la Convenzione - ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r - nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 18 "Cauzione definitiva";

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo art. 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione contraente, ai sensi del successivo

art. 26 "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

g) mancata rispondenza tra i beni forniti, i servizi prestati ed i prodotti/servizi offerti in sede di gara.

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 - commi 8 e 9 - Legge n. 136/2010. L'Amministrazione Contraente risolve di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3 - commi 8 e 9 – Legge n. 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o dei servizi residui in favore dell'Amministrazione contraente.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e - attraverso di essa l'Amministrazione Contraente - hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - D. Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

**Articolo 22 - Recesso**

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 – D. Lgs. n. 50/2016.

4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 - comma 3 - D. Lgs. n. 159/2011, la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

5. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso dell'Amministrazione Contraente dai singoli Ordinativi di fornitura, da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

**Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che tiene indenne la Centrale e l'Amministrazione Contraente da tutti i rischi di esecuzione.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la

copertura assicurativa di cui trattasi, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Articolo 24 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e dell'Amministrazione contraente risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

**Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto gli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione Contraente.

3. L'Amministrazione Contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione Contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

**Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno COSTA il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della

Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010/548.8561, numero di fax 010/548.8566, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Fabrizio Guidi il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché dell'Amministrazione contraente.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02 554041, numero di fax 02-58013438, indirizzo e-mail com@eppendorf.it - (PEC) eppendorf@pec-mail.it

5. L'Amministrazione Contraente individua il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

**Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e l'Amministrazione Contraente sull'evoluzione tecnica dei beni e/o delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Nel caso sopra menzionato, il Fornitore, previa comunicazione e contestuale invio di scheda tecnica ed acquisizione del parere favorevole da parte degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura i componenti innovativi e/o aggiornati, alle stesse condizioni contrattuali.

**Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI – Titolo I - Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

**Articolo 30 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa all'Amministrazione contraente.

**Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione Contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore - anche per via telefonica e/o telematica - dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ai fini del monitoraggio dei consumi, del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. - D.Lgs. n. 196/2003.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o l'Amministrazione Contraente risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7 - commi 1 e 2 - del Codice;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o all'Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alle stesse di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso piena collaborazione.

**Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri - anche tributari - e le spese contrattuali relative alla presente Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione contraente.

3. Il Fornitore dichiara che tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione

sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**Articolo 33 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che l'Amministrazione medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile) - Art. 4 (Oggetto) - Art. 5 (Utilizzo della Convenzione) - Art. 7 (Adempimenti relativi alla fornitura ed all'esecuzione dei servizi correlati) - Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità) - Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) - Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi) - Art. 13 (Servizi accessori) - Art. 14 (Corrispettivi) - Art. 15 (Fatturazione e pagamenti) - Art. 17 (Penali) - Art. 18 (Cauzione definitiva) - Art. 19 (Proprietà dei beni forniti) - Art. 20 (Riservatezza) - Art. 21 (Risoluzione) - Art. 22 (Recesso) - Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa) - Art. 24 (Subappalto) - Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) - Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore) - Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA) - Art. 30 (Foro competente) - Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4 - comma 4 - D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 - Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali) - Art. 33 (Clausola finale).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su pagine 35 (trentacinque) a video, dandone lettura alle parti, per cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato .pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, lì 08/09/2016

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dott. Giorgio SACCO

EPPENDORF s.r.l.

Dott. Mirko Livio DA RE